

*Ritenuto in fatto*

1. La Corte di Appello di Torino, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente G.U. , con sentenza del 13.5.2014, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciuta all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 609 quater u.c. cod. pen. rideterminava la pena in anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, oltre statuizioni sulle spese. In primo grado il GUP del Tribunale di Verbania in data 12.7.2008, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 609 quater, 1 comma n. 1 cod. pen., così diversamente qualificata l'originaria imputazione, e, concesse gli le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pene accessorie e condanna al risarcimento a favore della persona offesa P.G. e a favore dei genitori della vittima P.G. e Z.D. , con una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad Euro 21.675,60. L'originaria imputazione vedeva contestato al G. il reato p. e p. dagli artt. 81 capoverso, 609 bis, comma 1 e 2 nr. 1 cod. pen. e 609 ter nr. 1 cod. pen. perché, con più atti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in più occasioni, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di P.G. di anni dodici (nata il (omissis)), la induceva a compiere con lui ed a subire atti sessuali consistiti nel baciarla infilandole la lingua in bocca, nel premere il suo corpo contro quello della bambina, nell'accarezzarla in mezzo alle gambe, nel toccarla sul seno sotto la maglietta, nell'infilare un dito nella vagina e nel farle prendere il suo pene nudo tra le mani. Commesso in (omissis) dal (omissis).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, G.U. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione di legge in riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 609 quater IV comma e 133 c.p., nonché contraddittorietà della motivazione in relazione alla misura della diminuzione speciale di pena applicata. Il ricorrente si duole che la Corte d'Appello di Torino, pur riconoscendo l'ipotesi di minore gravità prevista dall'art. 609 quater IV comma c.p. abbia, però, ritenuto di applicarla non nella sua massima estensione, ma nella misura ridotta di soli 1/3 rispetto ai 2/3 consentiti dalla norma sulla base della seguente ed unica osservazione: "Ciò che, alla luce della situazione di consenso che caratterizza la vicenda, del coinvolgimento sessuale ed emotivo di innamoramento della p. o. in cui si collocano gli eventi, della quantità e l'entità degli atti sessuali consumati tra i due, dell'assenza di una qualche situazione di induzione, oltre che di abuso, della situazione di normalità con cui G. percepiva la vicenda, dell'assenza di una qualche compressione della libertà sessuale in capo a costei ed al carattere paritario del rapporto che si era instaurato tra le parti, induce, come si è esordito, a ritenere esistente l'attenuante in esame, con valutazione inferiore ai massimi, in costanza del differenziale di età esistente". (cfr. sent. pag. 11). Ad avviso del difensore ricorrente, la Corte territoriale sarebbe qui incorsa in un errore di interpretazione ed applicazione delle norme di riferimento di cui all'art. 609 quater IV comma e 133 c.p. laddove ha inteso limitare, peraltro in misura rilevante, l'efficacia della diminuzione di pena di cui aveva riconosciuto nel precedente passaggio della motivazione e nella loro interezza tutti i presupposti di legge, sulla base di un unico dato ritenuto anche prevalente nell'improprio giudizio di bilanciamento con i fattori positivi prima citati, quale quello del "differenziale di età tra la persona offesa e l'autore del reato" e persona offesa", non ricompreso fra quelli previsti dal legislatore e sui quali dovrebbe fondarsi unicamente la valutazione. La motivazione apparirebbe, poi, contraddittoria laddove la stessa Corte torinese, nel valutare la sussistenza degli elementi che dovrebbero essere considerati ai fini del riconoscimento della minore gravità del fatto nella prima parte della sentenza, ha riconosciuto ed affermato come il rapporto fra i due si sia svolto in una situazione paritaria senza costrizione od induzione alcuna da parte dell'imputato, e, di come non sia stata minimamente compromessa la libertà sessuale della minore, ed, altresì, come gli atti sessuali

commessi dall'imputato non siano stati di particolare gravità od invasività (sempre sent. pag. 11) e, successivamente, quando, poi, tutti questi elementi positivi citati nella prima parte della motivazione avrebbero dovuto concorrere ad un pieno riconoscimento dell'applicazione dell'attenuante invocata, quantomeno nella sua massima estensione o prossima a tale limite, ne ha inteso mitigare in misura rilevante l'efficacia, sulla base dell'unica considerazione del "differenziale di età fra la vittima e l'offesa ed esperienze di vita fra le parti", introducendo così nel proprio ragionamento un elemento di giudizio non solo peggiorativo e non previsto dal legislatore, ma assegnando a tale dato "neutro" anche un disvalore tale da sopravanzare gli elementi citati in precedenza concedendo una riduzione di pena nella misura della metà di quella astrattamente applicabile. b. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: nullità della sentenza per violazione degli artt. 1209 e segg. c.c., 62 n. 6 c.p. e 133 c.p., nonché per carenza e contraddittorietà della motivazione in punto statuizioni civili ex artt. 185 c.p. e 539 cod. proc. pen.. Il ricorrente lamenta che nei motivi di appello, oltre all'attenuante della minore gravità prevista nella fattispecie di cui all'art. 609 quater, IV comma c.p. aveva anche invocato la concessione dell'ulteriore attenuante di cui all'ad. 62 n. 6 c.p. in quanto l'imputato aveva messo a disposizione della persona offesa e prima dell'inizio del processo (seguendo la procedura civilistica dell'offerta reale ex art. 1209 e segg. c.c.) la somma onnicomprensiva di Euro 50.000 che era stata ritualmente accettata da entrambi i genitori della minore all'atto dei deposito ex art. 1210 c.c. (vengono allegati gli atti da cui risulta l'offerta e la relativa accettazione). Il ricorrente si duole che, secondo la disciplina dell'art. 1210 c.c., una volta che i genitori hanno in quella sede formalmente accettato l'offerta reale senza alcuna riserva, il debitore deve potersi ritenere liberato dalla sua obbligazione. Secondo tale tesi la Corte d'Appello avrebbe, quindi, dovuto dichiarare cessata la materia del contendere con la parte civile P. ritenendo integralmente risarciti i danni conseguenti il reato ex art. 185 c.p. con pari concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p. e rigetto delle domande ulteriori avanzate dalle parti civili costituite. Peraltro la somma offerta ed accettata non si sarebbe neanche potuta definire aprioristicamente "insufficiente", seppur ai soli fini del riconoscimento dell'attenuante in esame in quanto la quantificazione del danno (oltre ad essere prossima alla cifra offerta quantomeno per la posizione della minore) è stata dal primo giudice e dalla Corte condotta sulla base di un giudizio altamente teorico e discrezionale in quanto privo dell'indicazione a supporto di alcun elemento specifico o concreto che potesse, anche solo in via equitativa, giustificare le ingenti somme di denaro liquidate. Secondo il difensore ricorrente, così riassunti i termini giuridici della questione, la Corte del merito, come anche il primo Giudice, avrebbe dapprima errato nell'applicazione ed interpretazione degli artt. 1209 e 1210 c.c. ritenendo possibile come l'istituto civilistico dell'offerta reale potesse modificarsi secondo i desideri della controparte limitandone impropriamente l'efficacia nel presente giudizio, anche solo ai fini civilistici, consentendo la liquidazione di un danno maggiore rispetto a quanto corrisposto ed accettato dalla persona offesa a titolo definitivo e senza alcuna riserva espressa all'atto del ritiro delle somme depositate, così illegittimamente riquilificando la somma versata a titolo definitivo e liberatorio quale mero acconto sul maggior danno ipotizzato e lamentato. La Corte territoriale, però, nella impugnata sentenza sfuggirebbe alla specifica questione giuridica esposta nell'atto di appello circa gli effetti da ricondursi all'accettazione dell'offerta reale, rispetto alle doglianze ulteriori proposte dalla parte civile, non comprendendosi quali siano gli atti, di cui a pag. 13 della sentenza, indicativi che la somma era stata accettata a titolo di acconto, se non delle dichiarazioni d'intento inviate ex post e via fax dagli interessati dopo l'accettazione dell'offerta che non hanno alcun valore legale e che non consentono in ogni caso la possibilità di modificare in via unilaterale i termini dell'offerta reale ex art. 1209 c.c. (già andata a buon fine) da somma messa a disposizione a tacitazione definitiva sino a somma da trattarsi a titolo di acconto sul maggior danno ipotizzato. Si tratta, infatti, di eventualità non contemplata nell'istituto del codice civile (tanto più "ex post") ed una volta accettata la somma dai genitori, anche quali esercenti la patria potestà, ogni obbligazione fra le parti avrebbe dovuto essere dichiarata estinta con conseguente rigetto e/o inammissibilità della costituzione civile ed ulteriori

richieste di riconoscimento di danno avanzate dalla parte civile nel presente procedimento. Anche la procedura di autorizzazione promossa dai genitori davanti al Giudice tutelare soffrirebbe del medesimo errore in quanto, oltre ad essere stata formalizzata tempo dopo l'accettazione dell'offerta reale (la domanda è del 14/03/08, mentre l'accettazione è del 4/02/08), sarebbe risultata viziata nel suo epilogo dai termini della domanda proposta. Infatti i genitori hanno rappresentato al Giudice adito la possibilità di poter trattenere la somma offerta e già incassata a solo titolo di acconto o non a tacitazione definitiva, come era stata nella realtà messa a disposizione. Il Giudice, rispetto a tale evenienza, non avrebbe potuto evidentemente fare altro che autorizzarli nel senso da loro prospettato nella richiesta non potendosi ravvisare alcuna condizione di sfavore per la minore ad accettare un versamento a titolo di anticipo, sull'eventuale e maggior danno eventualmente lamentato. La domanda, però, da presentare al Giudice tutelare avrebbe dovuto essere ben diversa e doveva seguire i rigorosi limiti dell'art. 1209 c.c. in quanto correttamente i genitori avrebbero dovuto esporre le due sole possibilità previste da tale istituto e questo ancor prima di accettare o ricevere la somma o di definire il contenzioso: si doveva, infatti, illustrare al Giudice adito la possibilità di accettare o diversamente di rifiutare l'offerta reale non essendo prevista una terza possibilità, quale quella erroneamente prospettata nella richiesta di autorizzazione di poter trattenere la somma a titolo d'acconto, così snaturando la funzione e gli effetti della precedente accettazione dell'offerta reale ad esclusiva convenienza ed interesse dei richiedenti e senza nulla tener conto circa l'esatto titolo giuridico dell'offerta ricevuta. La Corte del merito, quindi, avrebbe dovuto non solo riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. a seguito della conclusione in misura positiva della procedura ex art. 1209 e segg. c.c., ma correttamente e come richiesto dalla difesa dell'imputato, rigettare anche le restanti pretese avanzate dalla parte civile per l'ipotizzato maggior danno subito. Inoltre la Corte di secondo grado, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa in un secondo vizio di motivazione allorquando, prescindendo dalla valenza o meno in quella sede degli effetti giuridici da ricondursi all'accettazione dell'offerta reale ex art. 1209 c.c. sulle ulteriori richieste della parte civile ha ritenuto, comunque, la somma di Euro 50.000 offerta dell'imputato ed accettata dalla persona offesa fosse di per sé insufficiente ai fini del riconoscimento dell'applicazione dell'ulteriore attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.. Da questa affermazione di principio enunciata in motivazione avrebbe dovuto seguire, come anticipato dal giudice estensore, una dettagliata disamina sul punto specifico sollevato dalla difesa nei motivi d'appello al fine di poter giustificare la precedente asserzione di natura generica ancorando la vantazione dell'ingente danno liquidato a dati e parametri obiettivi e circostanziati e, quindi, integrando la carente motivazione sul punto del primo Giudice ed oggetto di severa critica nei motivi di impugnazione. Invero la Corte territoriale, seppur sollecitata, sarebbe incorsa secondo il ricorrente nello stesso errore del primo giudice riproponendo le medesime affermazioni generiche contenute nella sentenza impugnata prive, però, della concretezza necessaria soprattutto in considerazione delle non modeste somme liquidate in sentenza all'esito del primo grado ed addirittura a titolo di provvisoria sul maggior danno patito (Euro 40.000 a titolo di danno morale per la minore, Euro 11.675,60 per spese ed Euro 10.000 per ciascuno dei genitori). La Corte non avrebbe, quindi, risposto alle doglianze della difesa e si sarebbe affidata ad una motivazione meramente apparente non offrendo al lettore quel necessario ed ulteriore dettaglio promesso in motivazione che avrebbe dovuto differenziare il giudizio valutativo, seppur operato anche in termini equitativi, dal mero arbitrio limitandosi ad osservare in sentenza quanto segue: "posto che tale liquidazione effettuata alla data della sentenza appare congrua rispetto ai danni materiali provati in atti ed ai danni morali che effettivamente e con la liquidazione equitativa appaiono corrispondenti alle sofferenze morali inerenti il reato per cui si procede". (cfr. sent. pag. 13). Sempre la motivazione risulterebbe, sul tema del risarcimento del danno, altresì, contraddittoria con i passaggi della medesima sentenza laddove la Corte ha riconosciuto, diversamente dal giudice di prime cure, proprio l'ipotesi speciale di minore gravità prevista dalla norma violata rispetto alla quale la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente trarre le debite conclusioni sia in termini di pena, ma anche in termini di danno potenzialmente

risarcibile ex art. 185 c.p. e conseguente liquidazione all'esito del giudizio ex ad. 539 cod. proc. pen.. Infatti, tale rilevante mutazione in termini di giudizio circa il riconoscimento nel secondo grado anche della minore gravità del fatto (quale valutazione che si fonda in principalità proprio sull'osservazione delle conseguenze accertate od accettabili in termini psichici "ex post" sulla minore) avrebbe dovuto essere debitamente considerata anche in relazione al connesso tema del riconoscimento del danno conseguente il reato ex art. 185 c.p. e alla sua quantificazione in termini economici, tanto più quando il giudizio sia stato operato in via equitativa e, quindi, ancor più fondato su basi aleatorie. Il ricorrente si chiede su quali elementi, dati o criteri sia stato riconosciuto dalla Corte territoriale un danno morale di ben Euro 40.000 in capo alla minore e di Euro 10.000 per ciascuno dei genitori quando nessun dato specifico di natura clinica sia emerso dalle audizioni della minore nel corso dell'indagine peritale, tanto più rispetto ai due genitori che intervenivano in via principale nel giudizio quali rappresentanti della minore e che non hanno dimostrato un danno proprio, al pari dei nonni, ai quali correttamente la Corte territoriale ha, come il primo giudice, negato il riconoscimento di qualsivoglia danno di natura morale. Si sottolinea in ricorso che è stato riconosciuto in sede di giudizio come la minore non abbia evidenziato alcun danno specifico (così come peraltro emergeva anche dagli atti di indagine e dagli accertamenti condotti dal perito che vengono richiamati, con particolare riferimento: 1. Alla relazione di P.G. del 30/11/06 laddove viene specificato che "a domanda specifica la Z. ha riferito che la figlia P.G. sta bene ed è tranquilla e non ha avuto ripercussioni dalla vicenda.. il rendimento scolastico è ottimo..pratica attività sportiva pallamano ed ha l'hobby della pesca.. "; 2. All'esame del perito nel passaggio in cui il consulente incaricato dal giudice non è stato in grado di riferire, a specifica domanda della difesa, di alcun elemento sintomatico di sofferenza della minore "non ho notato niente di certo, non ho detto che succederà.. " verb. ud. pag. 35). La Corte del merito non avrebbe perciò potuto procedere - ci si duole - tanto più con il riconoscimento del fatto di minore gravità, a confermare le statuizioni civili del giudice di primo grado che avrebbero dovuto essere conseguentemente rimodulate e ridotte, anche solo a seguito del riconoscimento dell'ipotesi lieve, con ciò integrando anche l'errore di legge indicato nelle premesse. Inoltre, trattandosi di un giudizio equitativo non fondato su dati concreti o valutazioni obiettive si sarebbe dovuto necessariamente procedere, se si voleva negare il riconoscimento dell'ulteriore attenuante invocata a fronte di un'offerta di ben Euro 50.000, a disporre ulteriori accertamenti in contraddittorio rispetto alle considerevoli richieste economiche avanzate dalla parte civile, così come anche richiesto e sollecitato nei motivi di appello dalla difesa del ricorrente. Viene richiamato il precedente di questa Corte di legittimità che, in un caso ben più grave dove era stata offerta dall'imputato la somma di Euro 40.000, aveva severamente censurato la motivazione del giudice di secondo grado, laddove aveva ritenuto aprioristicamente di negare il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p. sulla base di sole affermazioni di principio e non su dati od elementi concreti, così osservando in motivazione della sentenza: "Si tratta di una motivazione meramente apodittica e presuntiva, perché, si ammette che è mancato qual-siasi accertamento scientifico medico o psicologo su danni concreti subiti dalla minore e di motivazione altresì contraddittoria, perché si afferma contemporaneamente che la liquidazione del danno non può basarsi su criteri equitativi, sicché dovrebbe fondarsi su basi concrete, che però non vengono individuate né scientificamente accertate. La sentenza impugnata, invero, non fornisce alcuna prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche. Manca comunque qualsiasi puntuale e reale valutazione del danno al fine di poterne definire la capacità risarcitoria integrale della offerta reale o della manifestata volontà risarcitoria. Esattamente il ricorrente lamenta che la motivazione si risolve in una affermazione di principio frutto di mera supposizione, quasi da ritenersi non ammissibile e non riconoscibile l'attenuante invocata per reati di questa specie." (così questa sez. 3 n. 45179 del 15.10.2013). Viene ricordato che, in altra pronuncia questa Corte Suprema ha riconosciuto la possibilità di applicare l'attenuante del risarcimento del danno anche laddove l'offerta si possa considerare incapiente rispetto alle richieste del danneggiato, ma avente, però, il requisito della serietà osservando proprio

come lo scopo dell'attenuante in esame sia in principalità quello di calibrare la pena, non tanto in riferimento al soddisfacimento o meno della tutela del relativo diritto di credito vantato dalla parte offesa, ma bensì quale sintomo tangibile del ravvedimento del reo: "Al fini del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 c.p.) è sufficiente un'offerta di risarcimento, anche non formale, che abbia i requisiti della congruità e della serietà, in presenza dei quali l'attenuante deve essere concessa ancorché la persona offesa non abbia accettato l'offerta" (sez. 5, 9.12.1996, n.84). Ancor di più questo principio dovrebbe secondo il ricorrente poter trovare applicazione nel caso qui sottoposto a giudizio dove si tratta di un danno difficilmente apprezzabile e valutabile nella sua interezza a fronte del quale, pur in assenza di alcun dato clinico o sintomatico di sofferenza della minore, la somma offerta è risultata addirittura capiente (Euro 50.000) rispetto al danno che si assume essere sproporzionato liquidato dal giudice alla persona offesa direttamente danneggiata (circa Euro 51.000) e, pertanto, ragionando in termini obbiettivi la somma offerta a titolo di ristoro non poteva considerarsi priva dei requisiti di congruità e serietà ai fini dell'applicazione dell'attenuante richiesta dalla difesa, soprattutto quando la Corte di secondo grado ha poi omesso di indicare i dati e criteri ai quali si sarebbe affidata per confermare le statuizioni civili del primo grado e negare l'ulteriore diminuzione di pena richiesta dalla difesa. Chiede, pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza con le conseguenziali provvidenze di legge in punto pena per il mancato riconoscimento dell'attenuante invocata di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ed in punto statuizioni civili per la validità dell'offerta reale nei termini di cui all'art. 1209 c.c. ai fini del risarcimento con conseguente annullamento delle ulteriori statuizioni civili in tema di danno liquidato alle parti private costituite, unitamente al rinvio al Giudice civile competente per il seguito. c. Violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen.: errata applicazione dell'art. 29 C.P.. Il ricorrente lamenta che il primo giudice aveva, altresì, condannato l'imputato alla sanzione penale accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla pronuncia di condanna per una pena detentiva superiore ad anni tre di reclusione. La Corte di Appello, pur avendo operato una diminuzione di pena sino alla misura di anni due, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, non ha proceduto all'esito del giudizio di secondo grado a disporre la revoca di tale pena accessoria. Onde si chiede che questa Corte di Cassazione voglia annullare sul punto la ricorsa sentenza con le conseguenziali provvidenze di legge.

### *Considerato in diritto*

1. I motivi dedotti sono fondati, nei limiti che si andranno a specificare e con le precisazioni che si andranno ad operare, conseguendone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'entità della diminuzione della pena ex art. 609 quater, comma 4, cod. pen., nonché all'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., alla pena accessoria ed alle statuizioni civili con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per un nuovo esame. 2. Va innanzitutto precisato che non vi è questione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato, passata dunque in cosa giudicata. Passando ad analizzare in ordine sistematico le doglianze proposte, va innanzitutto evidenziato come sussista il denunciato vizio motivazionale in ordine alla quantificazione della riduzione operata dal giudice del merito in relazione alla riconosciuta ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 quater co. 4, cod. pen.. La Corte territoriale, infatti, motiva sul punto in relazione alla differenza di età, elemento che, evidentemente, non può rilevare ai fini del riconoscimento dell'attenuante e quindi non può nemmeno incidere sulla diminuzione della pena. Va ricordato in proposito che per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen., comma 3), eventualmente aggravate per l'età inferiore ai dieci anni della vittima (art. 609 ter cod. pen., comma 2), quanto all'ipotesi, di cui al caso che ci occupa, di atti sessuali con minorenni di analoga età (art. 609 quater cod. pen., comma 4, in relazione all'art. 609 ter cod. pen., comma 2). La giurisprudenza di questa Suprema Corte in materia, è ormai decisamente consolidata nel senso di ritenere che, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, debba farsi

riferimento in tali casi ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto (così sez. 3, n. 23913 del 14.5.2014, C, rv. 259196; conf. sez. 3, n. 38112 del 3.10.2006, Magni e altro, rv. 235031; sez. 3, n. 1057 del 19.12.2006, dep. il 17.1.2007, Sala e altro, rv. 236024; sez. 3, n. 45604 del 13.11.2007, Mannina, rv. 238282). In tal senso è stato escluso che la sola "tipologia" dell'atto possa essere sufficiente per ravvisare o negare che ricorra la circostanza in questione (cfr. sul punto questa sez. 3, n. 39445 del 1.7.2014, S., rv. 260501). Questa Corte ha anche precisato, in materia di atti sessuali con minorenni, che l'attenuante speciale prevista dall'art. 609 - quater, quarto comma, cod. pen., non può essere esclusa sulla scorta della valutazione dei medesimi elementi costitutivi della fattispecie criminosa (età della vittima e atto sessuale), essendo, invece, necessario considerare tutte le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto che possono incidere in termini di minore lesività rispetto al bene giuridico tutelato (così questa sez. 3, n. 45179 del 15.10.2013, rv. 257626, fattispecie in cui la Corte territoriale aveva negato la circostanza attenuante sul presupposto che l'atto sessuale con la minore era stato consumato ma aveva ommesso di valutare altre circostanze, quali il consenso della persona offesa al rapporto sessuale, l'esistenza di una relazione sentimentale con l'imputato, l'assenza di costrizione fisica; conf. sez. 4, n. 18662 del 12.4.2013, A., rv. 255930).

A tale valutazione, dunque, dovrà attenersi il giudice del rinvio per motivare il quantum di diminuzione di pena relativo alla riconosciuta ipotesi attenuata. 3. Fondato è anche il motivo di ricorso relativamente alla motivazione che il provvedimento impugnato offre circa il diniego dell'attenuante del riconoscimento del danno a fronte dell'offerta reale di 50.000 Euro quale risarcimento del danno. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha ormai chiarito da tempo che la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è compatibile con i reati sessuali, dovendo peraltro il risarcimento del danno intervenire, prima del giudizio, in misura integrale non essendo sufficiente, a tal fine, una qualsivoglia forma di accordo in via transattiva (cfr. sul punto questa sez. 3, n. 16146 del 14.3.2008, Pannese, rv. 239869; conf. sez. 3, n. 28753 del 19.3.2013, M., rv. 256671). Va aggiunto che, in tema di atti sessuali con minorenni, la valutazione della congruità dell'offerta risarcitoria ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non può essere condotta sulla scorta di un semplice "criterio equitativo" ma deve tener conto della dimensione concreta degli effetti del reato, se del caso da determinarsi anche con l'ausilio di perizie mediche o psicologiche, (cfr. questa sez. 3, n. 45179 del 15.10.2013, Lamberto, rv. 257627, in cui la Corte ha censurato la motivazione della sentenza di merito che aveva considerato incongrua l'offerta risarcitoria sul presupposto, non documentato, della compromissione del regolare sviluppo psico-fisico della minore). Ebbene, è stato anche precisato che ai fini del riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n. 6 cod. pen.) è sufficiente un'offerta di risarcimento, anche non formale, che abbia i requisiti della congruità e della serietà, in presenza dei quali l'attenuante deve essere concessa ancorché la persona offesa non abbia accettato l'offerta (cfr. sez. 5, n. 84 del 9.12.1996 dep. il 9.1.1997, Tansino, rv. 206561 nonché la citata sentenza 45179/2013 di questa sez. 3 che ha affrontato un caso analogo a quello per cui si procede). Tra l'altro, nel caso che ci occupa, l'imputato, comunque, ha messo a disposizione la somma di danaro mediante offerta reale, modalità che più volte questa Corte ha individuato essere l'unica atto a consentire al giudice di valutare la serietà e la congruità della stessa (sez. 1, n. 18440 del 28.4.2006, Friscia, rv. 233817; conf. sez. 2, n. 36037 del 6.7.2011, Ruvolo, rv. 251073). Insufficiente, pertanto, appare la motivazione che la Corte territoriale offre sul punto. La concedibilità della circostanza attenuante in questione dovrà pertanto essere rivalutata da parte del giudice del rinvio. 4. Quanto alle statuizioni civili, infondato è il motivo con cui si assume che, intervenuta l'accettazione dei 50.000 Euro di cui all'offerta reale, sarebbe venuta meno ogni pretesa di risarcimento. Appare evidente, infatti, che l'accettazione dell'offerta reale, a fronte del risarcimento del danno alla minore, si sia perfezionata solo con

l'autorizzazione del giudice tutelare. E quest'ultima è intervenuta - ed è stata richiesta - affinché la somma offerta fosse accettata in acconto sull'eventuale maggior danno che sarebbe stato liquidato. Piuttosto, fondato appare il motivo di ricorso con cui si censura una motivazione evidentemente illogica laddove il giudice del gravame del merito da un lato, a differenza di quello di primo grado, ha ritenuto il fatto di minore gravità, facendo ricorso all'ipotesi attenuata prevista dalla norma, e poi ha confermato in toto le statuizioni del Tribunale di Verbania sul piano civilistico. Peraltro nel provvedimento impugnato manca ogni motivazione circa l'esistenza del danno morale e il suo ammontare. In proposito va ricordato che l'ammontare civilistico del danno non può essere quantificato in relazione alle caratteristiche della condotta e non all'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato e che valgono in proposito le regole civilistiche, per cui anche il danno morale conseguente al reato, per poter essere riconosciuto e liquidato dal giudice penale, deve essere provato puntualmente sia nella sua effettiva sussistenza sia nel suo ammontare (cfr. sez. 3, n. 6185 del 5.11.2014 dep. l'11.2.2015, Piovan e altro, non mass.). Come condivisibilmente si ricorda nella sentenza 6185/2015, la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in sede civile (v. in particolare, Sez. Un. civ., 11.11.2008, n. 26972) ha affermato che “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (sent. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di danno evento. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E de/pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”. Insomma, “anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (sez. 3 civ., 12.4.2011, n. 8421, Rv. 617669), richiedendosi in ogni caso “che sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio” (Sez. Un. civ., 16.2.2009, n. 3677, Rv. 608130). Sul punto, peraltro, il giudice del rinvio dovrà tenere conto di quanto precisato da questa sez. 3 con la sentenza n. 52752 del 20.5.2014, Vidi, rv. 262359, cui si rimanda. 5. In ultimo va rilevato che appare fondato il motivo riguardante la pena accessoria che, in ragione dell'entità della rideterminata pena, andava revocata. Va ricordato, infatti, che, secondo quanto precisato da questa Corte Suprema ai fini della applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sussistenza del presupposto costituito dal "quantum" di reclusione irrogata a titolo di pena principale deve essere valutata tenendo conto anche delle eventuali diminuzioni processuali (così sez. 1, n. 18149 del 4.4.2014, Di Benedetto ed altro, rv. 259749, che ha ritenuto illegittima la conferma, in appello, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in relazione ad una pena base per il più grave dei delitti in continuazione rideterminata, al netto della riduzione del terzo per il rito abbreviato, nella misura di anni due e mesi otto di reclusione). A ciò potrà pertanto provvedere il giudice del rinvio.

*P.Q.M.*

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'entità della diminuzione della pena ex art. 609quater, comma 4, cod. pen., nonché all'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., alla pena accessoria ed alle statuizioni civili con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.